CAMERA DEI DEPUTATI N. 3112-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **DUCE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 agosto 1988 (Stampato n. 671)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 agosto 1988

—

Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo alla convenzione tra Italia ed Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile 1987

Presentata alla Presidenza il 23 gennaio 1989

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3112 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 671), che viene allegata.

ALLEGATO.

L'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile 1987, colma una indubbia lacuna riscontrata nel testo della suddetta Convenzione. Questa, infatti, non prevedeva alcuna disposizione espressa che escludesse la possibilità del riesame nel merito di una decisione emessa dai tribunali di una delle Parti, dando adito a dubbi sulla ammissibilità o meno di tale riesame (*révision au fond*) relativamente alle sentenze emesse nell'altro Stato sottoposte a riconoscimento od esecuzione.

Il problema fu sollevato per prima dalla Corte suprema di cassazione italiana, con la sentenza 3 febbraio 1981 (n. 5525), concernente la vertenza IMO s.p.a. contro « Osterreichische Novopam Holz-Industrie Ges. », la quale espresse parere positivo sulla ammissibilità del riesame nel merito di una sentenza contumaciale austriaca, sulla base dell'articolo 798 del codice di procedura civile italiano.

Le indubbie difficoltà giuridiche e il rammarico espresso da parte austriaca, accompagnati dalla consapevolezza dell'esistenza della lacuna relativa alla possibilità del riesame in merito, indussero entrambe le Parti alla Convenzione ad elaborare un testo di scambio di lettere che potesse definitivamente chiarire e risolvere la questione.

Il testo sottoposto all'attenzione del Parlamento prevede ora che, qualora ai sensi della citata Convenzione venga richiesto nell'altro Stato il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza emessa in uno dei due Stati, nel corso delle procedure di riconoscimento o di esecuzione si potrà controllare soltanto se sussistano le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione di cui alla stessa Convenzione. Un riesame di merito di tale sentenza (*révision au fond*) non potrà essere effettuato.

L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore finché sarà vigente la Convenzione a cui questo Accordo si aggiunge.

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo alla convenzione tra Italia e Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile 1987.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.